

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Modificato ai sensi dell'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2020

In vigore dal 01/01/2021

COMUNE DI PIETRASANTA

Art. 1 Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento è l'imposta comunale di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 rubricato "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".
2. Sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 Istituzione – Presupposto - Destinazione

1. E' istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, di cui alla legge regionale in materia di turismo, ed a titolo esemplificativo, strutture all'aria aperta, campeggi, agriturismi, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi.
3. E' altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 50/2017, per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusa quella che prevede la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. (del C.C. 28-09-2020)
4. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali.

Art. 3 Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Pietrasanta ivi compresi i locatari di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni di cui al precedente art. 2, comma 3. (del C.C. 28-09-2020)
2. I soggetti passivi corrispondono ai soggetti responsabili che rilasciano quietanza della somma riscossa.

Art. 4 Soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a) il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
 - b) i proprietari di immobili locati ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online;
 - c) i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
2. I soggetti responsabili devono:
 - a) effettuare il versamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
 - b) presentare la dichiarazione;
 - c) adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento. (del C.C. 28-09-2020)

Art. 5 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, alle caratteristiche dei servizi offerti, dei prezzi di pernottamento.

Art. 6 Periodo di applicazione ed esenzioni

1. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre e per un massimo di sette pernottamenti per persona (per soggiorno continuativo).
2. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore (una persona);
 - c) i genitori di minori degenti ricoverati in strutture sanitarie;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per esigenze di servizio.
3. L'esenzione di cui alle lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente o degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o di ricovero.

L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente. L'esenzione di cui alla lettera d) dovrà essere dichiarata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dall'interessato.

Art. 6 bis Dichiarazione
(del C.C. 28-09-2020)

1. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7 Obblighi dei soggetti responsabili

1. I soggetti responsabili, di cui all'art. 4, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'entità delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I soggetti responsabili devono comunicare al Servizio Entrate del Comune, entro gli stessi termini di presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 6 bis, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo giugno-settembre, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo di residenza di ciascun contribuente che non ha ottemperato all'obbligo di corrispondere l'imposta nonché l'importo dell'omesso pagamento dell'imposta e il periodo di soggiorno in relazione al quale l'imposta è dovuta, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. (del C.C. 28-09-2020)
3. (abrogato - del C.C. 28-09-2020)
4. I soggetti responsabili, quali agenti contabili, devono presentare all'Amministrazione comunale, entro il 30 gennaio successivo, il conto giudiziale compilando l'apposito "modello 21".
5. (abrogato - del C.C. 28-09-2020)

Art. 8 Versamento dell'imposta
(del C.C. 28-09-2020)

1. I soggetti passivi di cui al precedente art. 3 corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza della somma riscossa.
2. Il responsabile dell'imposta di cui al precedente art.4 effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun bimestre, mediante pagamento con bonifico su apposito conto presso la Tesoreria comunale o con altre modalità stabilite dall'Amministrazione.
3. Qualora l'importo relativo al primo bimestre non è superiore ad € 500,00, il versamento può essere effettuato complessivamente entro il 16 di ottobre.

Art. 9 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, della presentazione delle dichiarazioni, nonché degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. (del C.C. 28-09-2020)
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente (per il recupero dell'evasione, dell'elusione e dei versamenti).
3. I responsabili dell'imposta devono:
 - a) presentare la dichiarazione nei termini di cui al precedente art. 6 bis; (del C.C. 28-09-2020)
 - b) effettuare il versamento dell'imposta come stabilito al precedente art. 8; (del C.C. 28-09-2020)
 - c) esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;

- d) trasmettere debitamente compilati e sottoscritti questionari riguardanti dati e notizie di carattere speciali richiesti dal Comune;
- e) esporre, all'interno della struttura ed in modo ben visibile al pubblico, idonea cartellonistica informativa sugli obblighi in materia di imposta di soggiorno cui è soggetto il soggiornante e sulle relative sanzioni; (del C.C. 28-09-2020)
- f) presentare la comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 2. (del C.C. 28-09-2020)

Art. 10 Sanzioni (del C.C. 28-09-2020)

1. Per omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 471 del 18/12/1997.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, della legge 27/12/2006, n. 296, nonché la disposizione di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Servizio Entrate per l'emissione di autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Pubblicazione (del C.C. 28-09-2020)

1. Il presente regolamento è trasmesso al Ministero delle finanze ai sensi di legge.